



---

Ai Sigg.ri Clienti  
Loro Sedi

Varese, 3 aprile 2025

## CIRCOLARE N. 4/2025

### 1. INDIRIZZO PEC AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

L'art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), modificando l'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, ha esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con Nota n. 43836 del 12/03/2025, è stato precisato quanto segue.

#### Soggetti obbligati

Gli amministratori di società sotto qualsiasi forma (società di persone o di capitali) che svolgono attività imprenditoriale, ivi comprese le reti di imprese; restano escluse:

- le forme societarie alle quali non è consentito l'esercizio di un'attività commerciale, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l'attività agricola, e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
- gli enti giuridici che non svolgono un'attività imprenditoriale.

Per quanto riguarda l'individuazione degli amministratori, nella citata Nota è precisato che il termine "amministratore" va riferito ai soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell'impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori della società.

E' stato chiarito che l'obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l'incarico e non l'organo (collegiale); **in presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.**

#### Indirizzo PEC

E' stato chiarito che l'indirizzo PEC dell'amministratore deve essere differente dall'indirizzo PEC già comunicato al Registro Imprese dalla società, che deve essere nella sola titolarità esclusiva della stessa.

Nel caso di amministratore che ricopre l'incarico per più società, lo stesso può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC per ciascuna distinta società di cui è amministratore.

### Decorrenza dell'obbligo

Il Ministero ha precisato che l'obbligo scatta/trova applicazione:

- sia per le imprese costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data; per tali soggetti l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- sia per le imprese che risultano già costituite alla data del 1° gennaio 2025.

**E' stato chiarito che tale obbligo va assolto entro il 30 giugno 2025.**

In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell'incarico nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dell'indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all'iscrizione della nomina/rinnovo.

### Omissa comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amm.re e sanzioni

L'omessa comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore determina il blocco dell'iter istruttorio di evasione della domanda presentata (ad esempio, per l'iscrizione della società al Registro Imprese o per l'iscrizione della nomina/rinnovo di un amministratore).

Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero ha precisato che la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.

La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell'obbligo in esame e per la stessa non sembra applicabile (per analogia) quanto disposto dall'art. 16 D.L. n. 185/2008.

Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore risulta applicabile l'art. 2630, C.C. il quale prevede che *"chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese..... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032...."*.

Nel caso la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza originaria, la suindicata sanzione è ridotta ad 1/3.

N.B.: Va segnalato che il Conservatore della Camera di Commercio di Verona, con una comunicazione del 26 marzo scorso inviata ai professionisti locali, contraddicendo il Mimit ha stabilito che l'indirizzo PEC degli amministratori, da comunicare al Registro Imprese, **può coincidere con l'indirizzo PEC della società amministrata.**

Vista tale presa di posizione, appare opportuno attendere eventuali nuovi chiarimenti sulla questione.

## **2. OBBLIGO POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI CATASTROFALI**

---

Il Decreto Legge n. 39/2025, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31/03/2025, ha prorogato l'obbligo di stipula della polizza assicurativa per rischi catastrofali introdotto dalla Legge 213/2023 (si veda la Circolare di Studio n. 3/2025 dello scorso 10 marzo).

L'art. 1 del citato D.L. ha differito l'obbligo in oggetto:

- al 1° ottobre 2025 per le Medie Imprese;
- al 31 dicembre 2025 per le Piccole/Micro Imprese.

Per le Grandi Imprese, il termine è rimasto quello del 31 marzo 2025, con la previsione tuttavia di un periodo di 90 giorni, ossia fino al 30 giugno 2025, durante il quale non trova applicazione la disposizione secondo la quale le imprese prive di copertura assicurativa non possono accedere a contributi, sovvenzioni/agevolazioni pubbliche.

E' considerata Micro/Piccola/Media, l'impresa che alla data di chiusura del bilancio (si ritiene vada preso in considerazione il bilancio al 31/12/2024, per i soggetti con esercizio solare) non supera almeno due dei seguenti limiti:

	MICRO IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
N. medio dipendenti	Meno di 10	Meno di 50	Meno di 250
Ricavi vendite/prestazioni	Non superiore a € 900 mila	Non superiore a € 10 milioni	Non superiore a € 50 milioni
Totale Stato patrimoniale	Non superiore a € 450 mila	Non superiore a € 5 milioni	Non superiore a € 25 milioni

E' opportuno ricordare che l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha di recente fornito alcuni chiarimenti in merito a particolari situazioni, precisando che sono tenuti all'obbligo assicurativo anche i seguenti soggetti:

- esercenti singoli negozi (ad esempio, parrucchiere, carrozziere, panettiere), poiché devono essere iscritti nel Registro Imprese;
- associazioni sportive dilettantistiche, se iscritte nel Registro Imprese (sono esclusi i soggetti esercenti attività commerciali iscritti esclusivamente al REA);
- giostraio, se l'attività è svolta come attività imprenditoriale;
- attività di B&B svolta nella dimora abituale del gestore, se l'attività è configurabile come attività di impresa (la copertura assicurativa è limitata alla porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività di impresa);
- abitazioni "uso promiscuo", ossia unità immobiliari nelle quali il titolare ha la propria abitazione e svolge la propria attività di impresa;
- imprese artigiane, ancorché sia prevista l'annotazione nel Registro Imprese;

- 
- titolare di ditta individuale con sede presso la propria residenza, considerato che deve essere iscritta nel Registro Imprese;
  - locatario/affittuario/usufruttuario, se il bene non è assicurato dal proprietario, in caso di beni (fabbricati/impianti/macchinari,ecc.) concessi in locazione/leasing/noleggio/affitto/usufrutto, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

In caso di mancata stipula della polizza, tenuto conto che non è prevista una specifica sanzione, **l'ANIA ha precisato che l'inadempimento dell'obbligo in esame potrebbe precludere l'accesso a contributi/sovvenzioni/agevolazioni pubbliche.**

**Inoltre, al verificarsi degli eventi in esame, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti.**

Anche il Mimit si è appena pronunciato su tale argomento, pubblicando alcune FAQ che, sostanzialmente, confermano quanto già espresso dall'ANIA; in particolare, il Ministero ha precisato che:

- indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici;
- per le polizze già in essere, l'articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che "... l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse";
- con riferimento all'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione, se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa, ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa;
- i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo; non sono soggetti a tale obbligo nemmeno i veicoli iscritti al P.R.A., considerato che l'articolo 1, c.1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
- con riferimento ai beni assicurabili non di proprietà dell'impresa, ma utilizzati ad altro titolo (es. affitto/leasing), il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione; pertanto, l'imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

### 3. COMUNICAZIONE DOMICILIO DIGITALE

In base al comma 5 dell'art. 60-ter, DPR n. 600/73, introdotto dall'art. 1, D.Lgs. n. 13/2024, **le persone fisiche (cittadini), professionisti e altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in Albi/Elenchi/Registri professionali o nel Registro Imprese ex art. 6-quater, D.Lgs. n. 82/2005, c.d. "Cad", possono (facoltativamente a loro scelta), eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notifica degli atti/avvisi/provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti/comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notifica.**

Per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Con il Provvedimento 7 ottobre 2024, in attuazione del citato comma 5, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di comunicazione/variazione/revoca, tramite i propri servizi, dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti/comunicazioni della stessa Agenzia e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché le modalità con cui confermare/revocare l'indirizzo PEC eventualmente già comunicato.

Con il Comunicato stampa 12/03/2025, l'Agenzia ha reso noto la messa a disposizione, nell'Area riservata del proprio sito Internet, del servizio che consente di eleggere il domicilio digitale speciale. Come precisato nel Comunicato, tale novità è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito delle comunicazioni.

In caso di elezione del domicilio digitale, L'Agenzia delle Entrate effettuerà tutte le comunicazioni/notifiche **solo al domicilio** eletto e non più tramite raccomandata alla residenza dell'interessato.

**Per tale ragione, sarà fondamentale l'attento e costante monitoraggio della PEC indicata come domicilio digitale.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

I nostri migliori saluti

**REGGIORI E ASSOCIATI**

***NOTA BENE*** – *Lo Studio ha preso ogni ragionevole precauzione per assicurare l'accuratezza delle informazioni di cui alla presente Circolare; desidera però sottolineare che le stesse non possono considerarsi esaurienti sotto il profilo legale e fiscale; pertanto, si consiglia di non intraprendere alcuna azione riguardante gli argomenti sopra richiamati senza aver ottenuto una precedente opinione legale.*